

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. III  
n. 4

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

*composta dai senatori*

**GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, STEFANI Erika e URRARO Francesco**

(RELATORE PILLON)

SULLA

### **ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE PUGLIA**

(Anna Carmela MINUTO)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2020

## INDICE

1.	La proclamazione della senatrice Anna Carmela Minuto .....	<i>Pag.</i> 3
2.	Il ricorso del candidato dottor Michele Boccardi.....	" 3
3.	La memoria presentata dalla senatrice Anna Carmela Minuto.....	" 4
4.	L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto .....	" 5
5.	Lo svolgimento della seduta pubblica della Giunta del 24 settembre 2020.....	" 6
6.	Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.....	" 7

## 1. La proclamazione della senatrice Anna Carmela Minuto

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 4 marzo 2018 nella regione Puglia, l'Ufficio elettorale regionale, dopo aver proceduto all'assegnazione degli 8 seggi uninominali spettanti alla Regione, ha proceduto all'assegnazione dei 12 seggi spettanti per la quota proporzionale alle coalizioni e singole liste non coalizzate e ha attribuito 4 seggi alla coalizione di centro destra, 2 seggi alla coalizione di centro sinistra e 6 seggi al Movimento 5 Stelle.

L'Ufficio elettorale ha quindi proceduto all'assegnazione dei seggi alle liste ed ha attribuito 3 seggi al Movimento politico Forza Italia, 1 seggio alla Lega, 2 seggi al Partito Democratico e 6 seggi al Movimento 5 Stelle.

Infine, sulla base dell'ordine di presentazione, ha proclamato eletti per la lista Forza Italia Licia Ronzulli, Dario Damiani e Luigi Vitali, per la lista Lega Roberto Marti, per la lista Partito Democratico Assunta Carmela Messina e Dario Stefano e infine per la lista Movimento 5 Stelle Alfonso Ciampolillo, Gisella Naturale, Vincenzo Garruti, Maurizio Buccarella, Daniela Donno e Cataldo Minunno.

La senatrice Licia Ronzulli, oltre che nel collegio plurinominalmente 1 nella regione Puglia, è risultata eletta nel collegio uninominale Lombardia 3 - 09 Cantù dove le è stato attribuito il seggio ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge elettorale per il Senato, che richiama l'articolo 85 della legge elettorale per la Camera dei deputati. Pertanto, il seggio resosi vacante nella regione Puglia è stato attribuito dalla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri alla candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti, Anna Carmela Minuto.

## 2. Il ricorso del candidato dottor Michele Boccardi

In data 5 aprile 2018 il dottor Michele Boccardi, candidato nel collegio plurinominalmente Puglia 2 per la lista Movimento politico Forza Italia, ha presentato un ricorso nel quale lamenta la non corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 533 del 1993 (come modificato dalla legge n. 165 del 2017) da parte dell'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Bari. Nella fattispecie, il ricorrente ritiene sia da considerarsi viziata la procedura di riparto dei seggi tra i collegi plurinominalmente Puglia 1 e Puglia 2, essendo stato erroneamente attribuito un seggio aggiuntivo alla lista Forza Italia nel collegio Puglia 1, seggio che, in forza della norma sopra citata, si sarebbe dovuto assegnare alla medesima lista ma nel collegio Puglia 2.

Secondo il ricorrente, tramite l'interpretazione fornita dal competente Ufficio elettorale, in sede di attribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominalmente, non si arriverebbe a compiere l'operazione di traslazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie in quanto, una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi, l'attribuzione dei seggi mancanti sulla base delle maggiori parti decimali inutilizzate avverrebbe fino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*) del citato decreto legislativo n. 533 del 1993.

Secondo il ricorrente, la Corte ha dapprima proceduto ad attribuire, per ciascun collegio, i rispettivi seggi sulla base dei quozienti interi. Esaurita tale prima fase, i restanti 3 seggi da attribuire sono stati così assegnati: 2 nel collegio Puglia 1 e 1 nel collegio Puglia 2. Nel collegio Puglia 2 l'assegnazione è avvenuta in favore della lista Lega, avente il maggior decimale del collegio (494.320). Nel collegio Puglia 1 i due seggi sono stati assegnati alla lista Partito Democratico (il cui decimale era di 983.797, il più alto all'interno del collegio) e alla lista Forza Italia (parte decimale

pari a 378.811, minore rispetto a quello della Lega che risultava essere di 436.035). L'Ufficio elettorale non ha assegnato il seggio alla Lega nel collegio 1 laddove, spettando alla stessa un solo seggio, ha ritenuto di non procedere all'assegnazione di un seggio ulteriore rispetto a quello già assegnato (con un decimale maggiore) all'interno del collegio 2. Ciò ha comportato che il terzo seggio spettante alla lista Forza Italia (2 infatti già le erano stati assegnati sulla base dei quozienti interi) sia stato direttamente assegnato all'interno del collegio 1.

Al contrario, il ricorrente sostiene che l'Ufficio elettorale avrebbe prima dovuto procedere ad un'assegnazione del seggio anche nel collegio 1 alla Lega (e non a Forza Italia) e, successivamente, verificata l'assegnazione di un seggio aggiuntivo alla Lega (che risultava essere lista eccedentaria) e mancando invece un seggio alla lista Forza Italia (risultando lista deficitaria) avrebbe dovuto poi procedere alla compensazione tra le due liste. Tale operazione di compensazione avrebbe però sottratto un seggio alla lista Lega nel collegio 1 (essendo, come già rilevato, il decimale più basso rispetto al collegio 2) attribuendo tale seggio alla lista Forza Italia nel collegio 2 (decimale non utilizzato pari a 392.455 maggiore rispetto al decimale del collegio 1 pari a 378.811), con un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio (il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 attribuisce un numero di 6 seggi al collegio Puglia 1 e 6 seggi al collegio Puglia 2 mentre, ove fosse stata operata la compensazione tra le liste - come richiesto nel ricorso - i due collegi avrebbero espresso rispettivamente un numero di 5 e 7 seggi).

Il ricorrente lamenta che la procedura adottata incide sulla propria posizione giuridica soggettiva; chiede pertanto la correzione dell'errore in cui è incorso l'Ufficio elettorale regionale, con la conseguente corretta distribuzione dei seggi e la sua proclamazione nel collegio plurinominale Puglia 2, quale terzo candidato della lista Movimento politico Forza Italia (dato che la seconda candidata della stessa lista, senatrice Ronzulli, risulta eletta in un collegio uninominale).

### **3. La memoria presentata dalla senatrice Anna Carmela Minuto**

Innanzitutto si ricorda che in data 22 marzo 2018, la candidata Anna Carmela Minuto, non ancora proclamata in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli (proclamazione avvenuta il 23 marzo 2018), ha inviato alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri una nota, integrata in data 23 marzo, in merito all'assegnazione dei seggi alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale 1. In particolare, la senatrice Minuto dichiarava di essere l'unico soggetto che vanti il diritto ad essere proclamata eletta nel collegio in parola quale membro del Senato della Repubblica.

La senatrice resistente Anna Carmela Minuto, individuata quale controinteressata l'11 dicembre 2018, ha poi depositato in data 31 dicembre 2018 le proprie osservazioni, nelle quali rilevava che l'articolo 1, comma 2-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993 (Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica) rinvia espressamente al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 per la determinazione del numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali. Detto decreto del Presidente della Repubblica individua nelle tabelle allegate il numero complessivo di 20 seggi plurinominali spettanti ai collegi della circoscrizione Puglia, di cui 8 uninominali e 12 proporzionali equamente ripartiti tra i due collegi plurinominali Puglia 1 e Puglia 2. In particolare, dall'esame della tabella B, si evince che ad entrambi i collegi plurinominali spettano 4 seggi uninominali e 6 proporzionali, in osservanza del criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione nella ripartizione dei seggi (come previsto dall'articolo 57 della Costituzione, nonché dall'articolo 1, comma 2, del succitato Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica), essendo minima la differenza di popolazione dei due collegi.

Alla luce di questi parametri la resistente osserva che nel caso di specie, all'esito delle operazioni di calcolo per l'individuazione dei quozienti di attribuzione dei collegi plurinominali previste dall'articolo 17, comma 1, lettera *c*) del citato Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, rimangono 2 seggi da assegnare nel collegio Puglia 1 e 1 seggio da assegnare nel collegio Puglia 2, sulla base delle maggiori parti decimali.

Secondo la senatrice Minuto, sarebbe corretta l'attribuzione di uno dei 2 seggi residui del collegio Puglia 1 al Partito Democratico, che ha conseguito la maggior parte decimale in assoluto (986). Altresì corretta sarebbe l'attribuzione alla Lega dell'ultimo seggio del collegio Puglia 2, nel quale la Lega ha conseguito la maggior parte decimale (496). Infine, nel collegio Puglia 1 l'Ufficio elettorale avrebbe virtualmente assegnato alla Lega l'ultimo seggio sulla base del quoziente più alto (438), per poi sottrarglielo perché eccedentario con la minore parte decimale del quoziente e assegnarlo correttamente a Forza Italia, essendo questa la lista deficitaria con la maggior parte decimale nel collegio.

Secondo la resistente, quest'ultimo seggio non può essere assegnato alla lista Forza Italia del collegio plurinominali Puglia 2, come preteso dalla controparte, perché in questo caso il collegio si vedrebbe riconosciuti 7 seggi a fronte di soli 5 attribuiti all'altro collegio, in aperto contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-*ter* del citato Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica e della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017. L'interpretazione adottata dall'Ufficio elettorale coniuga perfettamente il rispetto della rappresentatività del territorio col dettato della norma, laddove prescrive si proceda all'assegnazione seguendo "le maggiori parti decimali", criterio seguito nell'attribuzione di tutti i 3 seggi residui nei due collegi, nel rispetto della distribuzione territoriale dei seggi proporzionata alla popolazione e della rappresentatività politica.

La resistente richiama, inoltre, il resoconto sommario della seduta n. 13 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dell'11 dicembre 2018, in cui si rileva che l'esito invocato dal ricorrente determinerebbe un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio in contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

La senatrice Minuto cita infine la sentenza 13 maggio 2011, n. 2886, in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso analogo, disponendo l'annullamento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in accoglimento di censura volta a contestare la contrazione dei rappresentanti eletti nella circoscrizione territoriale dell'Italia meridionale e in quella delle Isole. Nella sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto che la corretta disciplina relativa alla distribuzione dei seggi dovesse tener conto e armonizzarsi con il testo normativo che predeterminava i seggi da attribuire in relazione a ogni ambito territoriale, attraverso rinvio ad apposito decreto del Presidente della Repubblica.

#### **4. L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto**

Nella seduta del 22 luglio 2020, la Giunta ha deliberato a maggioranza l'accoglimento del ricorso del candidato Boccardi e la conseguente contestazione dell'elezione della senatrice Minuto, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di verifica dei poteri.

Il Presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo il 24 settembre 2020.

Tali decisioni del Presidente sono state immediatamente comunicate alla senatrice Minuto e al ricorrente candidato Boccardi. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei palazzi del Senato.

Il ricorrente Boccardi ha conferito procura speciale all'avvocato Gianluigi Pellegrino, mentre la senatrice resistente ha conferito procura speciale all'avvocato professor Romano Vaccarella e all'avvocato Davide Bellomo.

Si fa quindi presente che in data 18 settembre 2020, il dottor Boccardi ha fatto pervenire alla Giunta una memoria nella quale ribadisce le deduzioni già esposte nel ricorso sull'impossibilità di favorire la rappresentanza territoriale a scapito di quella politica, fermo restando l'ambito regionale fissato dalla Costituzione per il Senato. Nella memoria, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 35 del 2017 e n. 271 del 2010, si sottolinea che la Giunta ha rigettato i ricorsi presentati in Toscana e in Piemonte proprio sulle basi normative che dovrebbero vedere accolto il suo ricorso, attesa l'inesistenza di un vincolo normativo interno ai collegi del Senato, una volta che la legge elettorale impone il meccanismo di assegnazione alle liste deficitarie sulla base della rappresentanza politica e quindi dei voti raccolti, senza deroga alcuna e senza alcun vincolo di collegio.

## **5. Lo svolgimento della seduta pubblica della Giunta del 24 settembre 2020**

Nella seduta pubblica, dopo che il relatore ha esposto i fatti e le questioni, è intervenuto il difensore del ricorrente dottor Boccardi, l'avvocato Pellegrino il quale, richiamando la memoria depositata, ha ribadito l'unicità del caso Puglia, regione in cui la Corte d'appello ha interpretato la legge in modo difforme rispetto all'operato delle altre Corti. Tale interpretazione - ha sottolineato l'avvocato - è stata confermata anche dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato che, nelle regioni Toscana e Piemonte, ha respinto ricorsi di tenore opposto al ricorso del dottor Boccardi in applicazione dell'interpretazione prevalente della norma che prevede la possibilità della compensazione tra seggi eccedentari e deficitarie. In questo modo l'elezione del candidato Boccardi scaturirebbe dalla semplice applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 17 della legge elettorale per il Senato.

L'avvocato della senatrice Minuto, professor Vaccarella, ha ripreso le deduzioni già fatte pervenire alla Giunta e, in particolare, ha evidenziato come la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 definisca residuale il ricorso alla traslazione dei seggi e pertanto non applicabile nel caso di specie. Ha sottolineato che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 - al quale deve essere riconosciuto insieme ad entrambe le Tabelle allegate il rango di atto con forza di legge in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 2-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla legge n. 165 del 2017 - obbliga a rispettare il numero di seggi assegnato a ciascun collegio e che, quindi, la Corte d'appello di Bari avrebbe operato correttamente nel rispetto del principio della rappresentanza territoriale.

Dopo le repliche dei due avvocati è intervenuta brevemente la senatrice Minuto, la quale ha rimarcato la legittimità della sua elezione e ha chiesto alla Giunta di decidere nel rispetto delle norme e scevra da influenze politiche.

La Giunta si è riunita in camera di consiglio ed ha adottato a maggioranza la seguente decisione, della quale il Presidente ha dato immediata lettura alla ripresa della seduta pubblica:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato,

a seguito della contestazione dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto (regione Puglia) decisa dalla Giunta nella seduta del 22 luglio 2020;

in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Pillon, e gli interventi delle parti;

riunitasi in camera di consiglio;

visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri;

delibera

di proporre al Senato - disattesa ogni diversa istanza - l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione.

Roma, 24 settembre 2020».

## **6. Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia**

La predetta decisione si basa sulle seguenti motivazioni.

Si rileva in via preliminare che il Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dalla legge n. 165 del 3 novembre 2017, all'articolo 1, comma 1, dichiara espressamente che *“Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi”*.

Lo stesso articolo 1, dopo aver previsto al comma 2 la suddivisione del territorio nazionale (esclusi Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) in 109 collegi uninominali ripartiti proporzionalmente alla rispettiva popolazione (in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione), stabilisce, al comma 2-bis, che *“per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17”*.

Il comma 2-ter dispone poi che *“con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali”*.

Inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, recante *“Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica”*, emanato in applicazione della norma in esame, prevede che *“alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise. Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata*

*al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali”.*

Le succitate tabelle fissano nel numero di 20 i seggi spettanti ai collegi plurinominali della circoscrizione Puglia, dei quali 8 uninominali e 12 proporzionali, equamente suddivisi tra i collegi plurinominali Puglia 1 e Puglia 2. Dall'esame della tabella B si evince, infatti, che ad ambo i collegi plurinominali spettano 4 seggi uninominali e 6 proporzionali, essendo minima la differenza di popolazione.

Giova ribadire che tutta la disciplina fin qui evidenziata si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dall'ultimo censimento di ciascuno di essi e, pertanto, al criterio di rappresentatività territoriale, con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica.

Infatti, qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente si perverrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro collegio. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, nonché dei principi costituzionali.

Giova sul tema ricordare il parere del professor Giovanni Maria Flick, disponibile agli atti della Giunta, che ha sottolineato la necessità di mantenere intatto il numero dei seggi fissato dal legislatore per ciascun collegio. Pertinente è, inoltre, il parere del professor Federico Tedeschini, che ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul fenomeno dello “slittamento” (sentenze della Corte costituzionale 22 luglio 2010, n. 271, e 9 febbraio 2017, n. 35, che riguardano, rispettivamente, le elezioni al Parlamento europeo e alla Camera dei Deputati), la quale ha implicitamente ritenuto precluso il ricorso a tale strumento per le elezioni al Senato della Repubblica, considerando che il principio di rappresentanza della popolazione sul territorio, valido in qualche modo per la Camera dei Deputati, non potesse valere anche per il Senato in virtù delle disposizioni dell'articolo 57 della Costituzione e, in particolare, della clausola generale dell'elezione a base regionale, come rilevato anche dalla dottrina pubblicistica sul tema e, in particolare, dal professor Carlo Mezzanotte.

Sulla procedura di riparto dei seggi tra i collegi si rileva che, a seguito delle operazioni di calcolo previste dagli articoli 16, 16-bis e 17 del Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, ottenuto il quoziente elettorale e poi il quoziente di attribuzione, risultano assegnati 3 seggi al Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Forza Italia nel collegio Puglia 1 (individuati dalla parte intera della cifra del quoziente di attribuzione) e 3 seggi al Movimento 5 Stelle, 1 seggio a Forza Italia e 1 seggio al Partito Democratico nel collegio Puglia 2 (individuati come sopra). Restano, pertanto, 2 seggi da assegnare nel collegio Puglia 1 e 1 seggio da assegnare nel collegio Puglia 2.

Si ritiene corretto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), uno dei due seggi residui spettanti al collegio Puglia 1 sia assegnato alla lista del Partito Democratico, in ragione della maggiore parte decimale in assoluto da questa conseguita.

Ai sensi del citato articolo appare corretta l'attribuzione di 1 seggio a Forza Italia e 1 alla Lega, la quale, pur avendo il quoziente più alto in ambo i collegi, ha diritto a un solo seggio e deve, pertanto, lasciare il suo secondo seggio “virtuale” alla lista “deficitaria” di Forza Italia.

Questo è il convincimento del relatore, che tuttavia, prendendo atto dell'orientamento di senso contrario a tali prospettazioni, assunto dalla Giunta in ordine alle consimili vicende relative alle regioni Toscana e Piemonte, univocamente votate in precedenza nella seduta n. 68 del 22 luglio 2020, e in omaggio al principio di non contraddizione, si trova costretto a modificare le conclusioni precedentemente rassegnate nei termini che seguono. In difformità da quanto precedentemente proposto e in ottemperanza agli orientamenti emersi dai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto, si propone l'accoglimento del ricorso del dottor Michele Boccardi e pertanto, ai sensi dell'articolo 10,



comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto.

La Giunta, riunitasi successivamente in seduta ordinaria il 6 ottobre 2020, ha approvato, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la presente relazione da presentare all'Assemblea, ritenendo di aver così sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua decisione.

La proposta, pertanto, che viene presentata all'Assemblea del Senato è nel senso di deliberare l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.

PILLON, *relatore*